



Regione Lombardia

DECRETO N. 995

Del 02/02/2022

Identificativo Atto n. 509

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO DELLA SPECIE CINGHIALE IN
SELEZIONE FINO AL 31/03/2023 NELL' ATC ZPS RISAIE DELLA LOMELLINA

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA PAVIA - LODI

Viste:

- la legge 11.2.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la legge regionale 16.08.1993 n. 26, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 2.08.2004 n. 17, "Calendario venatorio regionale"
- la legge regionale 17.7.2017 n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" in cui, tra l'altro, è prevista la possibilità di gestire il cinghiale tramite il prelievo venatorio di selezione sia nelle aree idonee che in quelle non idonee alla presenza della specie;
- la DGR XI/1019 del 17/12/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";
- la DGR XI/273 del 28/06/2018 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla permanenza del cinghiale e unità di gestione della specie-attuazione dell'art. 2 commi 1 e 4, della legge regionale 19/2017 Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";
- il Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati (Delibera di Consiglio provinciale di Pavia n. 17 del 25.03.2009 e ss.mm.ii);
- il decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";
- la D.g.r. XI/1425 del 25/03/2019 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla DGR XI/2019 del 17/12/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia – Attuazione dell'art.3, comma 1, della legge regionale 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati";
- la D.g.r. XI/2600 del 09/12/2019 avente ad oggetto "Modifiche alla DGR XI/2019 del 17.12.2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia – Attuazione dell'art.3, comma 1, della legge regionale 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e approvazione delle densità obiettivo nelle aree classificate idonee ai sensi della DGR XI/273 del 28.06.2018. approvazione delle densità obiettivo nelle aree classificate idonee ai sensi della DGR XI/273 del 28.06.2018;
- la D.g.r. XI/1761 del 17/06/2019 avente a oggetto "Modifiche ed integrazioni alla DGR XI/1019 del 17/12/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia-Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";
- la D.G.R. XI/3885 del 23/11/2020 avente ad oggetto "Modifiche alla D.G.R. XI/273 del 28.06.2018 "suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unita' di gestione della specie – Attuazione



Regione Lombardia

dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e alla D.G.R. XI/1019 del 17.12.2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 "gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";

- la D.G.R. XI/5895 del 31/01/2022 avente per oggetto "DGR XI/1019 del 17/12/2018 – Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia – attuazione dell'art. 3 comma 1, della Legge regionale 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" Modifiche e integrazioni"
- la Legge regionale n. 13 del 9/6/2020 concernente "I legge di revisione normativa ordinamentale 2020;

Richiamati:

- il Decreto n. 6491 del 4/6/2020 che ha approvato i Progetti Pluriennali di gestione del cinghiale 2020/2024 per il prelievo venatorio in selezione della specie cinghiale sul territorio degli ATC Dorno Lomellina Est 2 e ZPS Risaie della Lomellina;

Viste:

- la nota prot. 8294 del 19/01/2022 con la quale l'ATC ZPS Risaie della Lomellina ha inviato a questa Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia-Lodi l'Intervento Annuale di Prelievo del Cinghiale (IAPC) per l'approvazione, ai sensi della DGR n. XI/1019 del 17/12/2018;

Preso atto:

- che la Struttura AFCP di Pavia – Lodi ha inviato, con nota prot. 8454 del 19/01/2022 all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) la documentazione tecnica di cui trattasi per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell'articolo 27 comma 8 della Legge Regionale 26/93;
- che l'Istituto sopraindicato ha espresso, con nota prot. 16035 del 31/01/2022, parere favorevole al piano presentato da parte dell'Ambito Territoriale di Caccia in oggetto, suggerendo di considerare l'entità del piano come un valore minimo da raggiungere ed eventualmente superare nel caso le condizioni lo permettessero, rispettando a quest'ultimo riguardo la struttura prevista dallo stesso o, comunque, garantendo almeno il mantenimento di un rapporto sessi paritario nei capi abbattuti;

Preso atto che sul territorio dell'ATC ZPS Risaie della Lomellina la consistenza delle popolazioni di cinghiale ha raggiunto densità tali da rendere particolarmente difficile la tutela delle coltivazioni agricole ed ha alzato il livello di rischio di incidenti stradali;

Accertato che tutto il territorio dell'ATC in oggetto risulta non idoneo alla presenza della specie cinghiale, essendo a nord della via Emilia;

Ritenuto opportuno approvare l'intervento Annuale di Prelievo del Cinghiale (IAPC), allegato 1), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e autorizzare il prelievo venatorio in selezione della specie cinghiale nell'ATC ZPS Risaie della Lomellina, dall'approvazione del presente



Regione Lombardia

provvedimento al 31 marzo 2023, per il raggiungimento di un prelievo minimo di 40 capi della specie, di cui almeno il 60% di individui al di sotto dell'anno di età ed il restante 40% di individui sopra l'anno di età, con uno sbilanciamento del prelievo a favore delle femmine per gli individui superiori all'anno d'età (60% femmine e 40% maschi);

Considerato che il procedimento si conclude nei termini previsti dalla Legge 26/1993;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4655 del 03/05/2021 "VI° provvedimento organizzativo 2021" nella parte in cui è stato nominato il Dott. Faustino Bertinotti quale Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia - Lodi";

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, l'Intervento Annuale di Prelievo del Cinghiale (IAPC) nell'ATC ZPS Risaie della Lomellina, allegati 1), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, il prelievo venatorio in selezione della specie cinghiale nell'ATC ZPS Risaie della Lomellina, dall'approvazione del presente provvedimento al 31 marzo 2023, per il raggiungimento di un prelievo **minimo di 40 capi** della specie, di cui almeno il 60% di individui al di sotto dell'anno di età ed il restante 40% di individui sopra l'anno di età, con uno sbilanciamento del prelievo a favore delle femmine per gli individui superiori all'anno d'età (60% femmine e 40% maschi), con le modalità sotto riportate:

MODALITA Secondo la disciplina vigente in materia ed in particolare:

- il prelievo venatorio in selezione è consentito dalla data del presente decreto fino al 31 marzo 2023, da 3 ore prima dell'alba fino a 3 ore dopo il tramonto;
- l'ATC interessato dovrà comunicare preventivamente i programmi delle attività di caccia di selezione alla Struttura AFCP Pavia – Lodi (agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it) ed alla Polizia Provinciale;
- l'ATC interessato dovrà rendicontare almeno con cadenza bimestrale gli abbattimenti effettuati alla Struttura AFCP Pavia-Lodi, secondo lo schema predisposto dalla Struttura stessa, allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la caccia al cinghiale di tipo selettivo può essere esercitata **esclusivamente** nella forma dell'aspetto da postazione di tiro sopraelevata, fissa e/o mobile, nel rispetto dei criteri di sicurezza e delle normative vigenti per le necessarie precauzioni nell'uso dell'arma a canna rigata;
- sono ammessi al prelievo venatorio solo i cacciatori che possiedono l'abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati e abilitazioni equipollenti o equivalenti relative al prelievo selettivo del cinghiale;
- i prelievi devono essere realizzati solo con fucile ad anima rigata dotata di ottica di puntamento, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- il cacciatore può costituire siti di alimentazione/foraggiamento, ai sensi della DRG XI/1761 del 17/06/19;
- Il cacciatore è tenuto a segnalare, prima dell'inizio della caccia, le località o le zone in cui



Regione Lombardia

intende effettuare il prelievo, secondo le modalità definite dal Comitato di gestione competente;

- è prevista la compilazione per ogni capo abbattuto di apposita scheda di rilevamento biometrico;
- il cacciatore deve apporre, ad ogni capo abbattuto, l'apposita fascetta numerata individuata dagli ATC e preventivamente comunicata alla Struttura AFCP Pavia-Lodi e alla Polizia Provinciale;
- messa a disposizione di tutti i certificati sanitari dei capi abbattuti che devono essere sottoposti al monitoraggio sanitario di cui alla DGR 5.12.2012 n 358, ivi incluso l'esame trichinoscopico obbligatorio per tutti i capi di cinghiale, effettuato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Non è ammesso il consumo alimentare umano delle carni sino a che sia noto l'esito negativo dell'esame trichinoscopico. Le carcasse non destinate ad uso proprio e quindi in qualsiasi modo commercializzate devono transitare obbligatoriamente attraverso un Centro lavorazione selvaggina (C.L.S.);
- di segnalare, da parte dei cacciatori, alle competenti Autorità (Servizi veterinari di ATS, Polizia Provinciale e Carabinieri Forestali), il ritrovamento di ogni capo di cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale), abbattuto, ovvero carcassa parzialmente predata o putrefatta, dato l'elevato rischio di diffusione del virus della Peste Suina Africana a seguito della recente introduzione del virus nel nostro Paese;

3. di stabilire che gli interventi in campo faunistico-venatorio di cui sopra restano possibili solo laddove siano urgenti, non prorogabili e non contrastanti con le disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto al Covid 19;

4. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente Decreto all'ATC ZPS Risaie della Lomellina;

5. di trasmettere copia del presente Decreto alla Polizia Provinciale ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Pavia, per la verifica dell'osservanza delle disposizioni previste, nonché per conoscenza, alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e all'ATS di Pavia;

6. di dare atto che il procedimento si conclude nei termini previsti dalla Legge 26/1993;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23,26 e 27 del D.L.G.S. n.33 del 2013.

IL DIRIGENTE

FAUSTINO BERTINOTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge